

Regolazione rifiuti ARERA – Proroga al 18 febbraio 2020 del termine di invio dei questionari sulla qualità per i Comuni che svolgono attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza e pagamento contributo ad ARERA

30 gennaio 2020

Compilazione questionari qualità e iscrizione Anagrafica operatori

Come noto, l’ARERA ha dato avvio ad una raccolta per la trasmissione dei dati e delle informazioni in materia di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani anche differenziati, urbani e assimilati, nell’ambito del quale rientra il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti ([Deliberazione 226/2018/R/rif](#) e [Determina 4/2019 – DRIF](#)).

Sono tenuti alla compilazione della suddetta raccolta **tutti i Comuni che al 31 dicembre 2018 gestivano unicamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti**, come definita dall’articolo 1 dell’Allegato alla deliberazione 444/2019/R/rif. Tale attività comprende le seguenti operazioni:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l’invio degli avvisi di pagamento);
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali;
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani;

I Comuni dovranno fornire i dati esclusivamente attraverso l’apposita modulistica allegata alla Determina 4/2019 - DRIF. È inoltre disponibile un [Manuale di istruzioni](#) per la compilazione dei prospetti e per la trasmissione dei dati.

In considerazione delle richieste pervenute, i termini per l’invio dei dati sono stati prorogati dal 31 gennaio 2020 al 18 febbraio 2020.

Si ricorda che sul tema della “qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani anche differenziati, urbani e assimilati”, l’Autorità, ai sensi della deliberazione [226/2018/R/rif](#) ha dato avvio ad una raccolta per la **trasmissione dei dati e delle informazioni**.

In un primo momento erano tenuti alla compilazione della suddetta raccolta i soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano le attività di raccolta e trasporto e/o spazzamento delle strade, ivi inclusi i Comuni che gestiscono tali attività in economia (Determinazione [3/DRIF/2019](#)). Sono esclusi dagli obblighi gli operatori che svolgono esclusivamente le attività di recupero e smaltimento. Per questi soggetti, il termine per la raccolta ed invio dei dati è scaduto l'8 novembre 2019, come risulta dal [comunicato ARERA](#).

Solo in un secondo momento, ARERA ha effettuato una disamina del settore da cui è emerso che *“nella maggioranza dei casi la predetta attività (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) viene gestita dai Comuni, quale unica attività svolta nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti”* (Determina 4/2019 – DRIF), prevedendo come sopra anticipato l’invio di questionari anche per tali soggetti.

Per poter ottemperare alla trasmissione di dati ed informazioni è tuttavia necessaria l’iscrizione in “Anagrafica operatori”; infatti, con la deliberazione 715/2018/R/RIF, l’Autorità ha esteso gli obblighi di anagrafica al settore dei rifiuti urbani e, più in particolare, in fase di prima attuazione (3/DRIF/2019), solo ai soggetti che svolgono almeno una delle seguenti attività: raccolta e trasporto dei rifiuti, trattamento (recupero e smaltimento), spazzamento delle strade, spedizioni transfrontaliera, ivi inclusi i Comuni che gestiscono tali attività in economia. **Tale obbligo ora sussiste anche per i Comuni che svolgono attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.**

Contributo Arera

Si ricorda inoltre che, in base alla deliberazione n.[355/2019/A](#), il **17 gennaio 2020 è scaduto il termine per il pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità.**

Per gli anni 2018 e 2019, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti, è fissato nella misura dello 0,30 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi agli esercizi 2017 e 2018.

Sono tenuti al versamento i soggetti che svolgono attività relative a:

- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
- spedizione transfrontaliera.

Sono esonerati i soggetti che non hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafica operatori perché non svolgono alcuna delle attività nei settori di competenza dell'Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze o oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-ter, d.lgs 152/06;
- svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.

Per ulteriori informazioni si può consultare il [comunicato Arera](#).

Per informazioni relative ai termini e alle azioni da compiere da parte dei soggetti tenuti al versamento si rimanda alla determina pubblicata al seguente indirizzo web: <https://www.arera.it/it/docs/19/173-19Dagr.htm>.

In considerazione delle difficoltà segnalate da molti Comuni tenuti agli adempimenti sopra riepilogati, **l'ANCI ha chiesto ad ARERA la proroga dei termini** relativi al pagamento del contributo in questione.